

Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

☒ Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

(Barrare la casella di interesse)

Il/La Sottoscritto/a _____

(Nel caso di persona fisica, in forma singola o associata)

Il/La Sottoscritto/a _____ Monica Tommasi _____

in qualità di legale rappresentante della Pubblica Amministrazione/Ente/Società/Associazione

_____ **Amici della Terra Onlus**

(Nel caso di persona giuridica - società, ente, associazione, altro)

PRESENTA

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni** al

☐ Piano/Programma, sotto indicato

☒ Progetto, sotto indicato.

(Barrare la casella di interesse)

Progetto denominato "Maag Black Sheep", della potenza di 11,45 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel comune di Castel Giorgio (TR)

(inserire la denominazione completa del piano/programma (procedure di VAS) o del progetto (procedure di VIA, Verifica di Assoggettabilità a VIA)

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

☒ Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)

☐ Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)

☒ Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)

☒ Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)

☐ Altro *(specificare)* _____

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

☐ Atmosfera

☐ Ambiente idrico

☒ Suolo e sottosuolo

☐ Rumore, vibrazioni, radiazioni

X Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)

X Salute pubblica

X Beni culturali e paesaggio

X Monitoraggio ambientale

☐ Altro (specificare) _____

TESTO DELL' OSSERVAZIONE

La sottoscritta Tommasi Monica presenta le osservazioni. Le osservazioni sono contenute in:

Allegato1_Osservazioni fotovoltaico Castel Giorgio AdT

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

Tutti i campi del presente modulo devono essere debitamente compilati. In assenza di completa compilazione del modulo l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare se i dati forniti risultano sufficienti al fine di dare seguito alle successive azioni di competenza.

ELENCO ALLEGATI

Allegato1_Osservazioni fotovoltaico Castel Giorgio

Allegato 2 -Copia del documento di riconoscimento in corso

Roma __23 Agosto 2023

(inserire luogo e data)

Il/La dichiarante

__Monica Tommasi__

(Firma)



ASSOCIAZIONE AMICI DELLA TERRA ONLUS

Via Ippolito Nievo 62, 00153 Roma
Tel. +39 06 687 53 08 / Fax +39 06 687 13 33

P. IVA: 02141761003 – C.F. 80425370584

www.amicidellaterra.it

amicidellaterra@pec.it – segreteria@amicidellaterra.it

Progetto di un impianto fotovoltaico denominato "Maag Black Sheep", della potenza di 11,45 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel comune di Castel Giorgio (TR)

Osservazione 1

Di carattere generale

Siamo consapevoli dell'importanza delle energie rinnovabili e del loro sviluppo in un momento storico come questo, ma riteniamo inaccettabile la deregulation determinata dalla normativa di settore e della sua applicazione, con particolare riferimento all'articolo 20 del D.Lgs. 199/2021, laddove non sono ancora stati definiti i criteri da parte del Governo per consentire alle Regioni ed alle Province autonome di individuare le cosiddette aree idonee/non idonee; per contro viene consentita nel frattempo la presentazione di progetti per impianti a FER in ogni dove, assegnando una valenza strategica prioritaria alla produzione di energia rispetto alle dinamiche di sviluppo dei territori basate sul rispetto ed uso equilibrato e sostenibile delle preziose risorse ambientali presenti in senso lato, comprendenti aspetti economici e paesaggistici del mondo rurale, aspetti storico culturali e naturalistici complessivamente destinati a costituire un unicuum inimitabile, vera risorsa del Bel Paese.

L'energia elettrica, tra l'altro, incide solo per il 22% sull'intero fabbisogno energetico nazionale, dove invece prevalgono gli usi per trasporti (32%) e riscaldamento (46%)!

I mass media nazionali diffondono continuamente notizie su crisi climatica ed energetica, abbinandola ad immagini di pale eoliche e pannelli fotovoltaici. Si tratta di messaggi unilaterali, senza contraddittorio, che illudono la gente con soluzioni che non sono salvifiche.

Le rinnovabili basate su eolico e fotovoltaico hanno carattere intermittente e non possono costituire la base per il nostro fabbisogno energetico, come pure necessitano di minerali e terre rare, per gran parte esauribili nel medio periodo, la cui estrazione è fonte di preoccupanti fenomeni di inquinamento a livello planetario (vedi anche il libro di Giovanni Brussato "Energie verde? Prepariamoci a scavare") oltre che essere caratterizzata troppo spesso da episodi di sfruttamento minorili o di intere popolazioni come nel caso degli Uiguri in Cina (vedi numerosi link tra cui <https://it.gariwo.net/educazione/approfondimenti/uiguri-22897.html>).

Quest'ultima, peraltro, detiene di fatto un vero e proprio monopolio in questo settore, ponendo un enorme problema geopolitico inspiegabilmente sottovalutato dall'Occidente (Federico Rampini su LA7 "Che cos'è la Cina" del 27/6/2023 <https://www.la7.it/inchieste-da-fermo/podcast/che-cose-la-cina-di-federico-rampini-28-06-2023-492524>).

Ribadiamo pertanto le nostre perplessità sull'alta valenza strategica nel campo energetico assegnata a queste rinnovabili, mentre nutriamo ampia fiducia sul ruolo che sta svolgendo e che potrà svolgere la ricerca nella consapevolezza della complessità di questa sfida planetaria.

Dobbiamo in ogni caso imparare dagli errori del passato e non dissipare ciò che di unico possediamo: luoghi, paesaggi, tradizioni, un patrimonio naturale e culturale secolare che il mondo ci invidia e di cui l'Umbria ne è concreta testimonianza.

Confidiamo che la Commissione colga appieno il danno collettivo - ed individuale, per molti cittadini! - che la realizzazione dell'impianto fotovoltaico in argomento e di altri impianti a FER previsti sul territorio, contribuisca al suo impoverimento in contrasto con la sua vocazione agricola e turistica.



ASSOCIAZIONE AMICI DELLA TERRA ONLUS

Via Ippolito Nievo 62, 00153 Roma
Tel. +39 06 687 53 08 / Fax +39 06 687 13 33
P. IVA: 02141761003 – C.F. 80425370584
www.amicidellaterra.it
amicidellaterra@pec.it – segreteria@amicidellaterra.it

Si tratta solo di dare applicazione ai principi del nostro ordinamento, a partire dalla attenta valutazione della nozione di “*impatti ambientali*” che l’art. 5, lett. c) del d.lgs. n. 152/2006 così definisce: effetti significativi, diretti e indiretti, di un progetto, sui seguenti fattori: popolazione e salute umana; biodiversità, territorio, suolo, acqua, aria e clima; beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio; interazione tra i fattori sopra elencati. Insomma, l’insieme di valori alla tutela dei quali è preordinata la procedura di valutazione di impatto ambientale, la cui finalità – ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. b), del d.lgs. n. 152/2006 – è quella di “... *contribuire con un miglior ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione degli ecosistemi in quanto risorse essenziali per la vita*”.

Si nutre piena fiducia nell’attenzione con la quale la Commissione e le Amministrazioni coinvolte valuteranno il progetto, riscontrandone la completa incompatibilità con le caratteristiche del territorio.

Osservazione 2

Refusi progettuali

La lettura di alcuni documenti fa emergere refusi o affermazioni improprie come di seguito elencato, che non depongono bene rispetto alla qualità progettuale:

Sul “Quadro ambientale (elaborato 3 VR 01-c)

- Pag. 17: si richiama la DGR Lazio n. 132 del 27/02/2018 (Disposizioni operative per lo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale a seguito delle modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 introdotte dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104), ma il progetto ricade in Umbria;
- Pag. 52: a proposito della descrizione dei boschi dell’area vasta, si afferma “Un querceto caducifoglio molto particolare è quello caratterizzato dalla presenza di *Quercus frainetto* e si sviluppa in aree basso-collinari subpianeggianti dell’Umbria, come il Tavolato Vulcanico di Castel Giorgio e la piana di Montecastrilli (provincia di Terni)”; non esistono boschi di farnetto nel tavolato vulcanico di Castel Giorgio, anche se il progettista può essere stato tratto in inganno dalla fonte utilizzata “La flora in Italia” (Blasi C. & Biondi E. 2017. La flora in Italia. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, pp. 704. Sapienza Università Editrice, Roma), ma rimane colpevole per le mancate verifiche che avrebbe dovuto svolgere.
- Pag. 54: a proposito del paragrafo “3.6- *Aree protette e Siti Natura 2000*” viene citato il “sito di Selva di Meana (Natura 2000 – IT5220002)”, affermando poi che “Nessun sito protetto è vicino all’area di progetto”. Non vengono citati l’Area Naturale protetta Selva di Meana (Umbria), La Riserva Naturale di Monte Rufeno (Lazio), i siti della Rete Natura 2000 presenti in territorio di Acquapendente e Valle del Paglia e quelli dei Monti Vulsini e del Lago di Bolsena e il Bosco monumentale del Sasseto.
- Pag. 57: a proposito delle norme acustiche di cui al paragrafo “3.8.1 Rumore e vibrazioni”, si cita la Legge Regionale n.3 del 12 febbraio 2002 che riguarda le norme acustiche della Puglia!
- Pag. 68: nel paragrafo “3.12.2 – Compresenza con altri progetti” si afferma che “Non risultano allo stato altri progetti in corso”, mentre la stazione elettrica in loc. Torracchia di Castel Giorgio, viene utilizzata non solo da questo progetto, ma anche da grandi progetti eolici (vedi PHOBOS di Castel Giorgio e Orvieto, vedi MONTARZO di Onano, vedi fotovoltaici di Acquapendente e Proceno).

Sulla Relazione Paesaggistica (elaborato 8bis VR 03)



ASSOCIAZIONE AMICI DELLA TERRA ONLUS

Via Ippolito Nievo 62, 00153 Roma
Tel. +39 06 687 53 08 / Fax +39 06 687 13 33
P. IVA: 02141761003 – C.F. 80425370584
www.amicidellaterra.it
amicidellaterra@pec.it – segreteria@amicidellaterra.it

- Pag. 42: si afferma che “L’elettrodotto non attraversa corsi d’acqua, ponti, e corre interamente sulla strada asfaltata pubblica”; si tratta di un’affermazione non veritiera in quanto l’elettrodotto, lungo circa 1 km, corre su strada asfaltata solo per m 150 lungo strada comunale della Torraccia.
- Pag. 63: nel paragrafo 2.6.4 Monitoraggio faunistico, si parla di “rilievi fitosociologici sia con riferimento alla componente floristica, sia faunistica”. La fitosociologia è una branca della [fitogeografia](https://it.wikipedia.org/wiki/Fitosociologia), che consente di utilizzare le comunità vegetali come indicatori di ambiente (definizione da Wikipedia <https://it.wikipedia.org/wiki/Fitosociologia>) e non riguarda la fauna. In questo caso non si tratta di un semplice refuso.
- Pag. 89: si scrive “...Il sistema di irrigazione a servizio dell’impianto ulivicolo...”, facendo riferimento evidentemente ad altri progetti. Refuso da copia e incolla?
- Pag. 90: il titolo del paragrafo “3.5.3 – Sottostazione in Castel San Giorgio (TN)” indica una località (Castel San Giorgio invece che Castel Giorgio) ed una provincia sbagliata (TN = Trento, invece che TR = Terni).
- Pag. 90: nel paragrafo “3.5.3 – Sottostazione in Castel San Giorgio (TN)” si afferma che il sito risponderebbe alle prescrizioni di TERNA in quanto area libera da vincoli, mentre la Sottostazione ricade all’interno della fascia di rispetto ai sensi dell’art. 20 comma 8 c-quater del D.Lgs. 199/2021 determinata dalla presenza di due aree vincolate ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. 42/2004 come indicato nella osservazione successiva.
- Pag. 95: si cita la loc. Morello che invece risulta sconosciuta a livello locale. Si tratta anche in questo caso di un imbarazzante copia e incolla?
- Pag. 98: viene indicata una superficie di 630 ha invece che di 63 ha.
- Pag. 101: si cita un “oliveto”, anche questo forse frutto del copia e incolla?

Osservazione 3

Mancato rispetto delle norme e regolamenti vigenti

L’articolo 20 comma 1 del D. Lgs. 199/2021 prevede che il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica previa intesa da raggiungere in sede di Conferenza unificata con i Ministri del MIC e del MISAF, stabilisca con apposito decreto *principi e criteri omogenei per l’individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili tenuto conto delle aree idonee ai sensi del comma 8 (del medesimo art. 20).*

Tale decreto dovrà, in via prioritaria, provvedere a:

- a) dettare i criteri per l’individuazione delle aree idonee all’installazione della potenza eolica e fotovoltaica indicata nel PNIEC, stabilendo le modalità per minimizzare il relativo impatto ambientale;
- b) indicare le modalità per individuare superfici, aree industriali dismesse e altre aree compromesse, aree abbandonate e marginali idonee alla installazione di impianti a fonti rinnovabili di produzione di energia elettrica già installati e le superfici tecnicamente disponibili;

Il comma 3 del citato articolo 20 richiama l’articolo 5 della L. 53/2021 (Legge di delegazione europea 2019-2020) ove è raccomandata, in sede di individuazione delle aree idonee, l’esigenza della tutela del patrimonio culturale e del paesaggio privilegiando l’utilizzo di superfici edificate e



ASSOCIAZIONE AMICI DELLA TERRA ONLUS

Via Ippolito Nievo 62, 00153 Roma
Tel. +39 06 687 53 08 / Fax +39 06 687 13 33
P. IVA: 02141761003 – C.F. 80425370584
www.amicidellaterra.it
amicidellaterra@pec.it – segreteria@amicidellaterra.it

di altre superfici analoghe (aree industriali, artigianali, per servizi, aree agricole non utilizzabili, ecc.).

In attesa di tale decreto, i cui ritardi sono ingiustificabili e favorevoli alla proliferazione di progetti senza rispetto per le funzioni ed i compiti demandati alle istituzioni locali e regionali, l'articolo 8 dello stesso D. Lgs. 199/2021 – individua una serie di aree idonee, quali i siti ove insistono impianti della stessa fonte, aree di bonifica, cave e miniere, siti ferroviari, autostradali e aeroportuali, aree agricole e aree industriali o adiacenti a siti autostradali a determinate distanze per gli impianti fotovoltaici ed infine, come stabilito dallo stesso comma 8 lettera c-quater, *le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#), incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici.*

Ebbene, dopo questa ampia premessa, se dalla normativa sopra citata appare chiara la volontà del legislatore di temperare le esigenze di carattere energetico con quelle della tutela ambientale e, in particolare, di escludere comunque dalle zone idonee agli impianti a FER le aree di cui al comma 8 c-quater, assistiamo alla sistematica violazione di tale norma in molti progetti considerati ammissibili dal MASE in sede di svolgimento dei relativi procedimenti di VIA, stravolgendo così le linee di indirizzo per l'esercizio della delega dettate dal Parlamento al Governo con l'art. 5 della Legge 53/2021 e fatte proprie dall'art. 20 del D. Lgs. 199/2021.

Anche il progetto in argomento non sfugge a tale fattispecie, se è vero che l'impianto prevede l'utilizzo della stazione elettrica in loc. Torraccia di Castel Giorgio che ricade interamente all'interno delle fasce di rispetto sottese da un vincolo paesaggistico (art. 136) in Comune di Castel Giorgio (distante km 1,5 circa) e da un altro vincolo paesaggistico (art. 136) in Comune di Acquapendente, sul confine regionale (distante km 0,5 circa).



ASSOCIAZIONE AMICI DELLA TERRA ONLUS

Via Ippolito Nievo 62, 00153 Roma
 Tel. +39 06 687 53 08 / Fax +39 06 687 13 33
P. IVA: 02141761003 – C.F. 80425370584
www.amicidellaterra.it
amicidellaterra@pec.it – segreteria@amicidellaterra.it

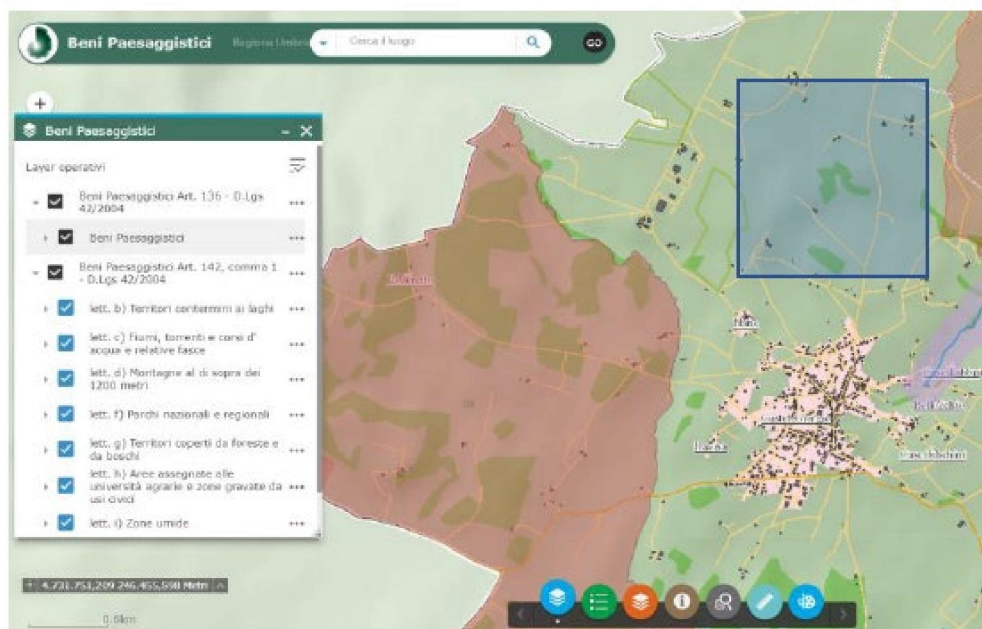


Figura 11 - Vincoli paesaggistici



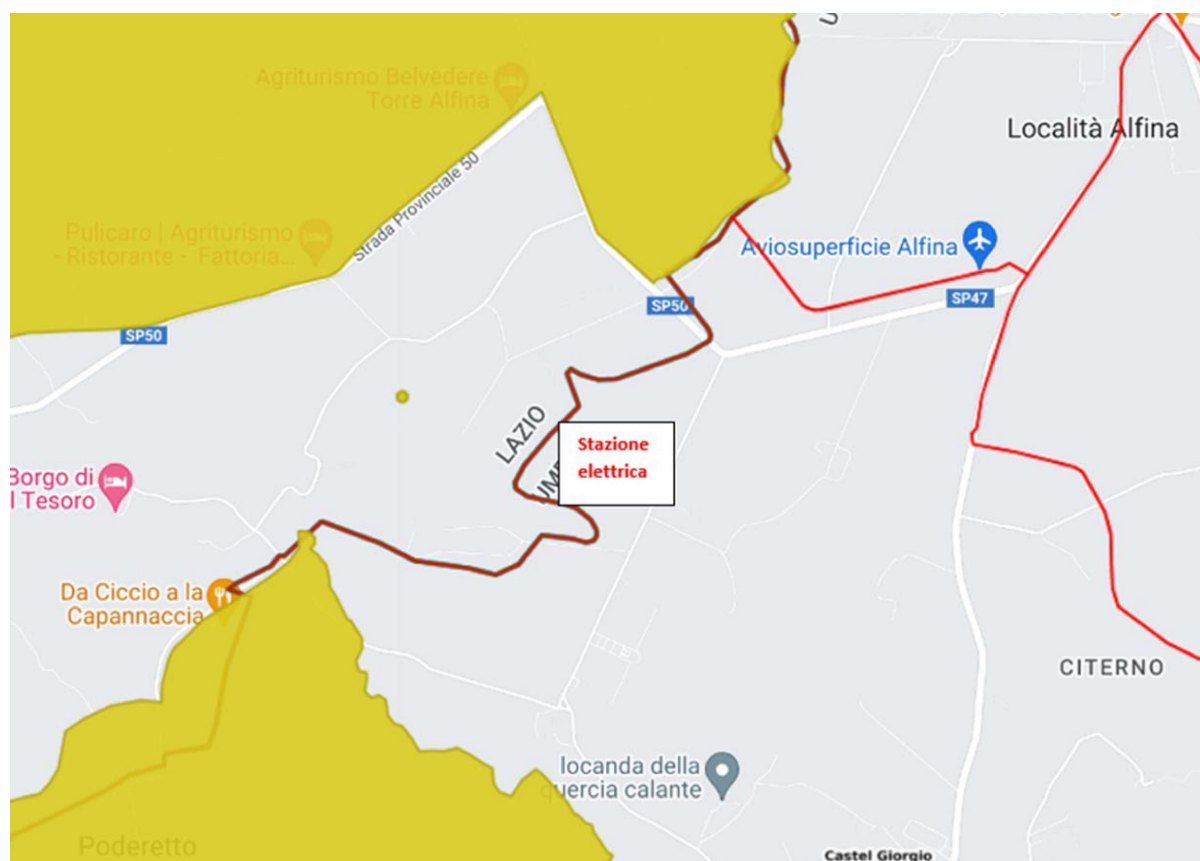
Carta delle "Aree comma 8 art. 20 DI 199/2021" (elaborato progettuale 95_VT_21_Aree_D_Lgs_199-2021_art_20)



ASSOCIAZIONE AMICI DELLA TERRA ONLUS

Via Ippolito Nievo 62, 00153 Roma
Tel. +39 06 687 53 08 / Fax +39 06 687 13 33
P. IVA: 02141761003 – C.F. 80425370584
www.amicidellaterra.it
amicidellaterra@pec.it – segreteria@amicidellaterra.it

La documentazione progettuale al riguardo è carente in quanto non individua con chiarezza tali fasce; nella figura 11 della Relazione paesaggistica (vedi sopra) è riportato il solo vincolo paesaggistico in Comune di Castel Giorgio, senza riferimenti alla fascia di rispetto e senza l'indicazione della stazione elettrica, mentre nell'elaborato progettuale intitolato "Aree comma 8 art. 20 DI 199/2021" (vedi sopra), viene indicato un buffer di m 500 proveniente verosimilmente dal vincolo paesaggistico in Comune di Acquapendente anche in questo caso senza indicazione alcuna della stazione elettrica; a questo punto abbiamo cercato di costruire un quadro più chiaro avvalendoci del sito del MIC sui beni culturali "[Vincoli in rete](#)", di cui riportiamo una immagine integrata con informazioni sommarie sull'ubicazione della stazione elettrica.



Legenda di Vincoli paesaggistici (SITAP) L.1497/39



La figura sopra ricostruita avvalendoci del sito "Vincoli in rete" del MIC, evidenzia la posizione della stazione elettrica tra due zone vincolate ai sensi dell'art. 136, con distanze di km 1,5 circa dalla zona di Castel Giorgio e km 0,5 da quella di Acquapendente.



ASSOCIAZIONE AMICI DELLA TERRA ONLUS

Via Ippolito Nievo 62, 00153 Roma
Tel. +39 06 687 53 08 / Fax +39 06 687 13 33
P. IVA: 02141761003 – C.F. 80425370584
www.amicidellaterra.it
amicidellaterra@pec.it – segreteria@amicidellaterra.it

La stazione elettrica in loc. Torracchia è posta a servizio anche di altri impianti a FER, sia eolici che fotovoltaici ed in particolare è stata prevista nel progetto eolico PHOBOS, il cui provvedimento di VIA deve essere ancora pubblicato dopo la decisione assunta nel mese di giugno u.s. dal Consiglio dei Ministri.

Contestiamo pertanto il fatto che il progetto preveda l'utilizzo di una stazione elettrica – quella del progetto PHOBOS come sopra ricordato – che non ha ancora acquisito la formale autorizzazione da parte degli enti competenti, la qual cosa avrebbe dovuto propendere per la improcedibilità dell'istanza di VIA.

Le norme di semplificazione per gli impianti a FER valgono in ogni caso anche per le opere connesse (reti di trasmissioni e stazioni di trasformazione) per cui, atteso che la stazione della Torracchia è destinata a servire sia impianti fotovoltaici che eolici, la fascia di rispetto da prendere in considerazione è di 3 km dai beni tutelati dall'art. 136 del Codice dei beni culturali.

Concludiamo questa parziale osservazione pertanto affermando che la stazione elettrica e le opere di connessione previste nel progetto ricadono all'interno di fasce di rispetto ai sensi dell'art. 20 comma 8 c-quater del D.Lgs. 199/2021 e come tali non possono essere prese in considerazione per l'attuazione di progetti relativi a impianti a FER previsti dall'art. 20 comma 1 del D.Lgs. 199/2021.

Ulteriore argomento da trattare in questo paragrafo riguarda il mancato rispetto delle indicazioni contenute nel **DM 10 settembre 2010** (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), laddove stabilisce i criteri per l'individuazione delle aree non idonee da parte delle Regioni, così come riportato nell'Allegato 3 del decreto stesso.

Alcuni dei criteri ivi indicati non sembrano rispettati, come di seguito precisato:

- *“zone all'interno di con visuali la cui immagine è storicizzata e identifica i luoghi anche in termini di notorietà internazionale di attrattiva turistica”*: è sufficiente pensare al borgo di Torre Alfina e del suo castello, all'immagine più lontana ma molto definita di Villa Cahen ad Allerona oggetto di importanti restauri dei giardini nell'ambito del PNRR, all'area dell'ex aeroporto che ospita strutture di Nervi, ecc.;
- *“zone situate in prossimità di parchi archeologici e nelle aree contermini ad emergenze di particolare interesse culturale, storico e/o religioso”*: è sufficiente pensare al Borgo di Torre Alfina ed al suo castello;
- *“le aree non comprese all'interno di aree protette, siti della Rete Natura 2000, aree IBA, zone umide Ramsar, ma che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità (fasce di rispetto o aree contigue delle aree naturali protette); aree di connessione e continuità ecologico-funzionale tra i vari sistemi naturali e seminaturali; aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette; aree in cui è accertata la presenza di specie animali e vegetali soggette a tutela dalle Convenzioni internazionali (Berna, Bonn, Parigi, Washington, Barcellona) e dalle Direttive comunitarie (79/409/CEE e 92/43/CEE), specie rare, endemiche, vulnerabili, a rischio di estinzione”*: l'intero altipiano dell'Alfina è zona di foraggiamento e ricco di pietre di guado eco-paesaggistiche per numerose specie animali (rapaci nidificanti e altri rapaci, gruiformi e ardeidi in migrazione, situato in posizione baricentrica rispetto a rilevanti siti della Rete Natura 2000 tra la Valle del Paglia, i Monti Vulsini ed il lago di Bolsena; le praterie ospitano specie come tottavilla, succiacapre e Averla piccola).

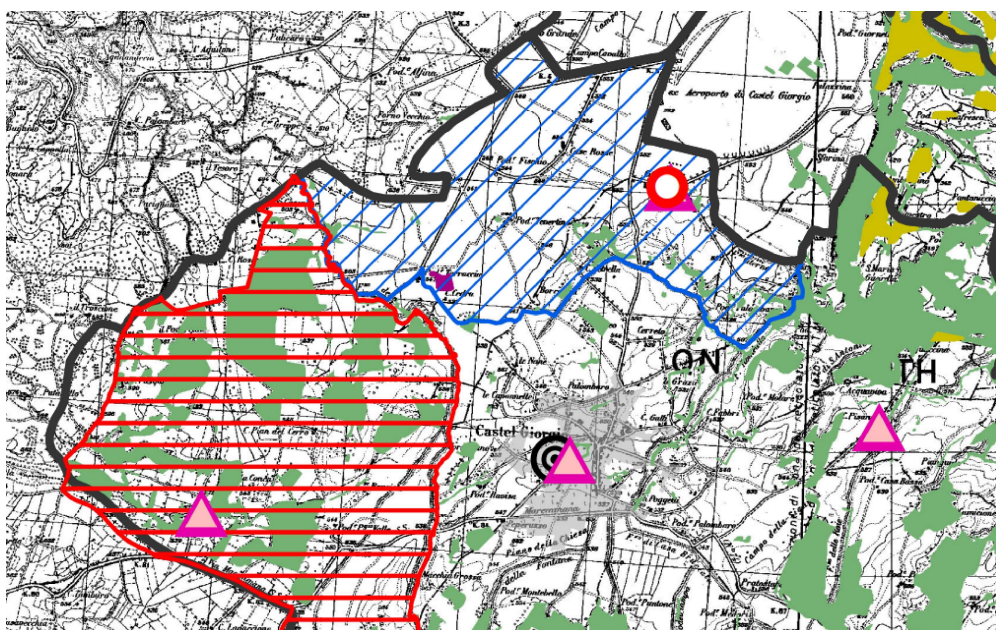
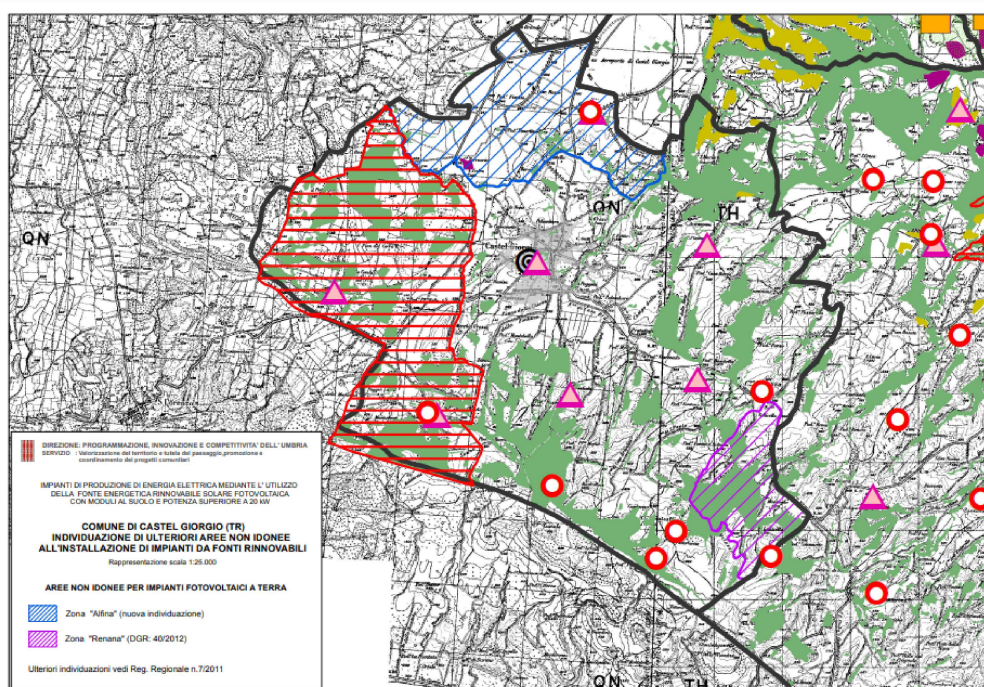
Parimenti non viene rispettata la indicazione contenuta nella cartografia della Regione Umbria predisposta ai sensi del **R.R. 7/2011** riguardante le AREE NON IDONEE PER IMPIANTI



ASSOCIAZIONE AMICI DELLA TERRA ONLUS

Via Ippolito Nievo 62, 00153 Roma
Tel. +39 06 687 53 08 / Fax +39 06 687 13 33
P. IVA: 02141761003 – C.F. 80425370584
www.amicidellaterra.it
amicidellaterra@pec.it – segreteria@amicidellaterra.it

FOTOVOLTAICI A TERRA, di cui riportiamo sotto una parziale immagine ed un suo ingrandimento.

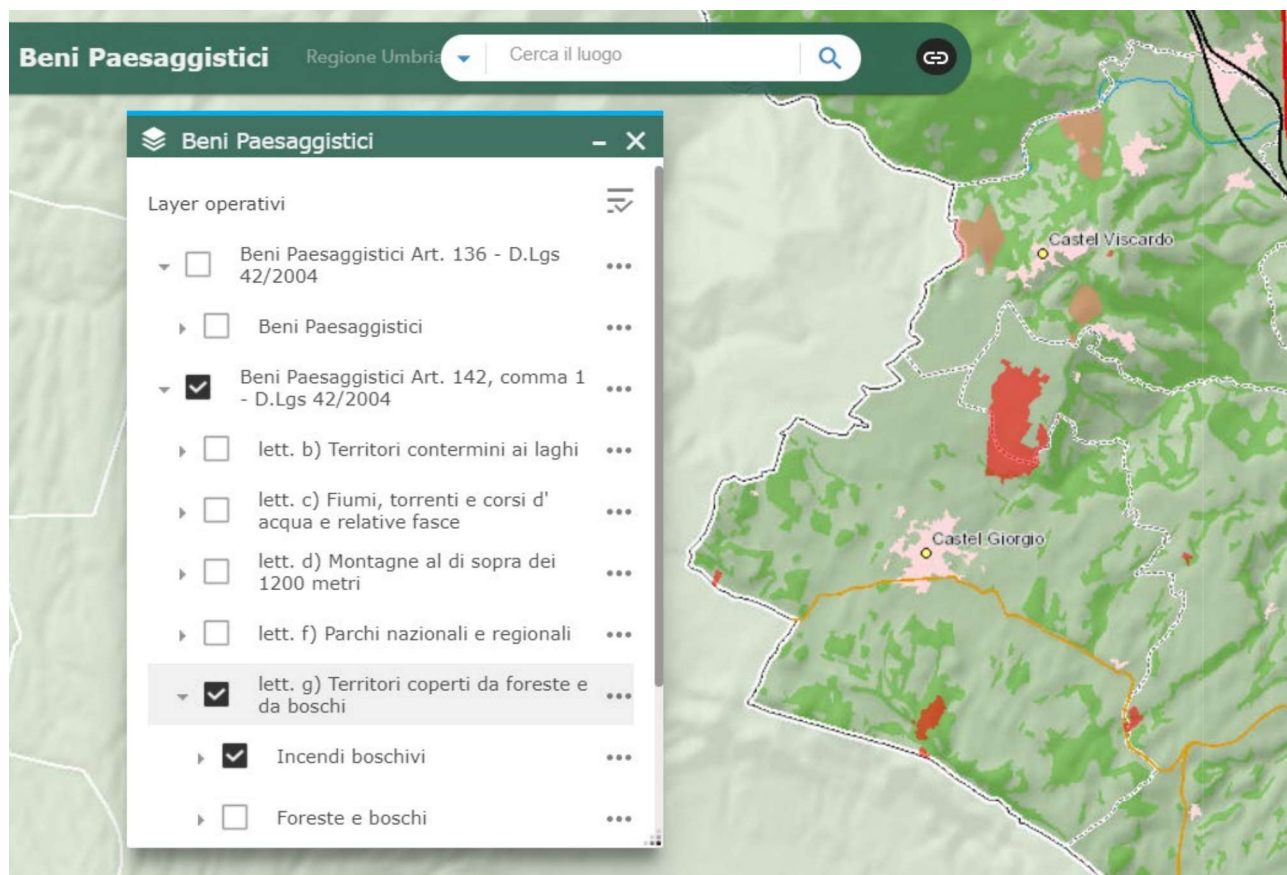


Cartografia scaricata dal sito web della Regione Umbria relativo alle zone non idonee per il fotovoltaico ai sensi del R.R. 7/2011 (file:///C:/Users/mrrbt/Downloads/aree_non_idonee_ftv_25K_Castel_Giorgio.pdf)



Non condividiamo al riguardo le interpretazioni riportate sulla Relazione paesaggistica ove si tende ad eludere tale previsione regolamentare.

Cogliamo invece l'occasione per fornire un chiarimento rispetto alla presenza di un'ulteriore area vincolata su cui il progettista formula ipotesi poco verosimili, mentre il caso va riferito alla presenza di aree vincolate in quanto percorse da incendio ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera g) del D.Lgs. 42/2004, come desumibile dalla [cartografia della Regione Umbria](#) relativa ai beni paesaggistici di cui riportiamo sotto una parziale immagine.



Osservazione 4 Sugli aspetti naturalistici e vegetazionali

Riteniamo del tutto inadeguato l'approccio all'analisi degli aspetti naturalistici che trascurano completamente la descrizione dei numerosi e importanti siti della Rete Natura 2000 e delle aree protette presenti.

Per contro, come indicato anche nel paragrafo inerente la relazione paesaggistica con il richiamo al DM settembre 2010, l'altipiano dell'Alfina presenta caratteristiche di estremo interesse per la sosta, la nidificazione ed il foraggiamento di numerose specie animali, per cui risulta necessaria una seria e approfondita valutazione di incidenza ai sensi del DPR 8 settembre 1997, n. 357, e s.m.i.



ASSOCIAZIONE AMICI DELLA TERRA ONLUS

Via Ippolito Nievo 62, 00153 Roma
Tel. +39 06 687 53 08 / Fax +39 06 687 13 33
P. IVA: 02141761003 – C.F. 80425370584
www.amicidellaterra.it
amicidellaterra@pec.it – segreteria@amicidellaterra.it

Il consumo di suolo con l'eliminazione di praterie secondarie e la creazione di superfici specchiate, determina condizioni non favorevoli per molte specie chiave di interesse comunitario dell'avifauna, contrariamente a quanto sostenuto nel progetto.

La descrizione del quadro vegetazionale, come riportato nel paragrafo sui refusi, contiene informazioni errate non solo sulla presenza del farnetto, ma cita la macchia mediterranea, sicuramente presente nei versanti caldi della media Valle del Paglia, ma non sul tavolato vulcanico dell'Alfina dominato da boschi di latifoglie decidue a prevalenza di cerro.

Conseguentemente appare discutibile la scelta di specie tipiche della macchia mediterranea come il corbezzolo negli interventi di mitigazione dell'impianto, ove sarà in ogni caso da evitare l'uso del cipresso comune.



Foto di G. Bencivenga - NIBBIO REALE (*Milvus milvus*) specie inclusa nella Lista Rossa (categoria "Vulnerabile") e BIANCONE (*Circaetus gallicus*)

Osservazione 4 Sull'uso del suolo

Riteniamo l'agrivoltaico come una forma meno intensiva rispetto al tradizionale fotovoltaico a terra, ma non per questo immune da problemi che riguardano non solo l'impatto paesaggistico, mitigabile in parte con opportune schermature, ma soprattutto il possibile degrado riguardante le caratteristiche di fertilità e di struttura dei suoli.

Concordiamo in ciò con le posizioni espresse da [ISPRA](http://www.ispra.it) nel suo ultimo Rapporto sul consumo di suolo e da [ENEA](http://www.enea.it) sul potenziale fotovoltaico attuabile in Italia sulle superfici coperte, affinché la produzione di energia da fonte solare preveda prioritariamente l'utilizzo di superfici di edifici, di zone impermeabilizzate, di zone degradate e/o compromesse ed escluda di norma le aree agricole in ragione della loro multifunzionalità dal punto di vista economico, sociale, paesaggistico e ambientale.

Lo sostengono altri autorevoli esperti, tra cui citiamo il Prof. Angelo Spena (vedi articolo su [Astrolabio](http://www.astrolabio.it)), già ordinario di Gestione ed Economia dell'Energia all'Università di Roma "Tor Vergata" e recentemente nominato presidente del GME, che ipotizza la possibilità di raggiungere poco meno di 100 GWp, con impianti fotovoltaici, anche solo sul 70% degli esistenti capannoni industriali italiani entro 2030, triplicando l'obiettivo Pniec (28 GWp aggiuntivi).



ASSOCIAZIONE AMICI DELLA TERRA ONLUS

Via Ippolito Nievo 62, 00153 Roma
Tel. +39 06 687 53 08 / Fax +39 06 687 13 33
P. IVA: 02141761003 – C.F. 80425370584
www.amicidellaterra.it
amicidellaterra@pec.it – segreteria@amicidellaterra.it

Le sfide connesse alla transizione ecologica vanno affrontate minimizzando il consumo di suolo e contenendo le voci di spesa strutturali come quelle relative all'adeguamento della rete elettrica.

Il Prof. Spina accenna anche ai problemi legati alla riduzione della evapotraspirazione nonché alla formazione di isole di calore, con effetto serra localizzato, fenomeno noto come PhotoVoltaic Heat Island, cioè isole di calore fotovoltaiche, per la stretta analogia con le isole di calore urbane UHI prodotte da asfalto e cemento.

Interventi critici all'occupazione di terreni agricoli per scopi energetici basati sui pannelli fotovoltaici sono venuti anche da importanti organizzazioni del mondo agricolo come COLDIRETTI, nella persona del suo Presidente Prandini, mentre la CNA Lombardia ha proposto l'installazione di pannelli fotovoltaici sui tetti dei capannoni delle Pmi per coinvolgere 200.000 imprese in tutta Italia, installando 8.700 MW di potenza e riducendo di 1 miliardo di metri cubi l'anno i consumi di gas.

Comprendiamo l'urgenza con cui il MASE si sta adoperando per attuare progetti di impianti a FER nell'ottica di raggiungere obiettivi stabiliti in ambito europeo, ma riteniamo che la industrializzazione di vaste aree agricole vada evitata per non tagliare il ramo su cui siamo seduti, anche in ragione della quota di energia elettrica che caratterizza il fabbisogno italiano di energia, pari a poco più del 20% e certamente migliorabile, ma non soffocando le altre risorse dei territori per la produzione di energia rinnovabile avente carattere di intermittenza e non risolutiva dei problemi di approvvigionamento esistenti.

Riteniamo che le esperienze sull'agrivoltaico in Italia siano ancora carenti, anche se non mancano studi critici come quello della [Università della Tuscia](#) curato da Maria Cristina Moscatelli ed altri, ove si evidenziano le modifiche subite dal suolo in senso negativo dopo alcuni anni dalla realizzazione dell'impianto fotovoltaico, sulla fertilità, la capacità di ritenzione idrica, la temperatura, la materia organica e l'attività microbica.

Le "Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici" del MASE (giugno 2022), più volte citate nella documentazione progettuale, non sono peraltro pienamente rispettose degli obblighi comunitari relativi alla tutela degli ambienti naturali ed al ripristino della biodiversità.

Ciò comporta la necessità di adeguare la progettazione ai più evoluti standard internazionali.

Osservazione 5

Sulla concertazione con l'Amministrazione comunale

Abbiamo letto con interesse il paragrafo del Quadro ambientale dedicato alle relazioni con l'Amministrazione comunale e con la comunità locale, ove si propone un patto di sviluppo per concordare la destinazione di risorse annuali in favore di Progetti di Sviluppo Locale e si assumono impegni per costituire un Tavolo di Lavoro, svolgere incontri pubblici, stabilire accordi per attuare opere di compensazione e mitigazione, pubblicare un rapporto ambientale ed infine per presentare pubblicamente il progetto esecutivo dopo l'autorizzazione e prima dell'avvio lavori. Bene tutto, tranne quest'ultimo aspetto in quanto riteniamo che la fase partecipativa debba avvenire al momento della ideazione e formazione del progetto e non già a cose fatte chiamando la comunità locale a ratificare quanto deciso in altre sedi.

Conclusioni



ASSOCIAZIONE AMICI DELLA TERRA ONLUS

Via Ippolito Nievo 62, 00153 Roma
Tel. +39 06 687 53 08 / Fax +39 06 687 13 33
P. IVA: 02141761003 – C.F. 80425370584
www.amicidellaterra.it
amicidellaterra@pec.it – segreteria@amicidellaterra.it

Il progetto presenta numerose criticità che impongono una profonda revisione degli aspetti paesaggistici e naturalistici.

Si ribadisce inoltre che la stazione elettrica della Torraccia ricade all'interno delle fasce di rispetto ai sensi dell'art. 20 comma 8 c-quater del D.Lgs. 199/2021 e come tale avrebbe dovuto comportare la improcedibilità dell'istanza anche alla luce del fatto che la stessa stazione è stata prevista in altro progetto senza ancora giungere alla sua approvazione.

Per tutte le suddette e ben documentate ragioni ci opponiamo a questo discutibile progetto, pur convinti del credito di cui dovrebbero godere le produzioni rinnovabili, spesso purtroppo perseguite in modo scriteriato e distorto, con l'auspicio che la pianificazione di settore si evolva rapidamente verso un modello decentrato di produzione dell'energia, più integrato nel contesto ambientale, paesaggistico, sociale ed economico delle nostre realtà e più vicino alle tradizioni ed ai bisogni della comunità di riferimento.

La produzione di energia non può costituire un valore in sé, ma deve essere legata al soddisfacimento di corrispondenti consumi. Al contrario la produzione ricavata dall'impianto in oggetto non sembra concorre ad un equilibrato bilancio energetico locale, regionale, nazionale.

Augurandoci che le nostre osservazioni vengano attentamente valutate dai decisori, inviamo cordiali saluti.

**** *** ****

Si chiede la motivata valutazione da parte delle autorità competenti di quanto sopra argomentato, ai sensi degli artt. 9 e ss. della legge n. 241/1990 e s.m.i. e 24 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., nonché la declaratoria di non compatibilità ambientale, ai sensi degli artt. 25 e ss. del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., per i sopra descritti motivi.

Roma, 23 agosto 2023

AMICI DELLA TERRA ONLUS
Via Ippolito Nievo, 62 - 00153 Roma
C.F.: 80425370584
P.IVA: 02141761003